

(N. 742)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(VILLABRUNA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1954

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, furono apportate modificazioni di carattere temporaneo all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli spiriti, allo scopo di promuovere la distillazione delle frutta, considerato che il mercato vinicolo poteva consentire tale agevolezza. All'uopo, fino

al 15 settembre 1954, furono esentati (articolo 4) dal diritto erariale gli spiriti provenienti dalle frutta diverse dai datteri e dall'uva passa ed in compenso fu aumentata (articolo 1) di lire 6.000 l'aliquota d'imposta e la corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti, provenienti da qualsiasi materia prima. In relazione all'aumento dell'imposta furono congruamente ridotti i diritti erariali

## LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sugli spiriti provenienti dalle materie di prima categoria (melasso, sorgo, canna gen- tile, ecc.) nonchè da datteri e dall'uva passa.

Tali disposizioni sono scadute il 15 settem- bre scorso.

Riconosciuta, però, l'opportunità, d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, data la situazione dei vari settori agricoli in-

teressati, di mantenere, almeno per un altro anno l'attuale regime provvisorio, si è predi- sposto l'unito decreto-legge col quale il ter- mine del 15 settembre 1954 è stabilito al 15 settembre 1955.

Di esso si chiede, ora, la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 set- tembre 1954, n. 859, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale sugli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 220, del 24 settembre 1954.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine previsto dal precitato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, allo scopo di continuare ad agevolare la distillazione della frutta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

D E C R E T A :

## Art. 1.

Il termine di scadenza del trattamento fiscale previsto negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, è stabilito al 15 settembre 1955.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954.

EINAUDI

SCELBA - TREMELLONI - GAVA - MEDICI - VIL-  
LABRUNA - MARTINELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.